

Imposta di registro su sentenze di opposizione allo stato passivo fallimentare.

(Risoluzione 17 dicembre 2008, n. 479/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante — L'istante ritiene che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento debba essere assoggettata all'imposta di registro nella misura fissa, poiché vertente su un credito derivante da contratto di mutuo fondiario che prevede le agevolazioni fiscali di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, citato.

È, inoltre, dell'avviso che il provvedimento non integri un accertamento di diritto a contenuto patrimoniale se non per il limitato importo degli interessi, ovvero della differenza tra il credito ammesso con sentenza del Tribunale e quello già riconosciuto dal giudice delegato, avendo prodotto, semplicemente, una diversa collocazione, con privilegio ipotecario anziché in chirografo, del credito stesso.

Parere della Direzione — Preliminarmente si rileva che l'istanza in esame è inammissibile in quanto finalizzata a chiedere alla Scrivente una valutazione in ordine alla liquidazione dell'imposta di registro effettuata dal competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'avviso allegato dall'istante alla propria richiesta di interpello.

L'intervento della Scrivente, pertanto, rileverebbe quale controllo *ex post* dell'operato dell'ufficio, attività, quest'ultima, che esula dalla natura meramente interpretativa dell'interpello di cui all'art. 11 della legge n. 212/2000.

Peraltro, in riferimento al caso prospettato non ricorrono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, in quanto la Scrivente si è espressa da ultimo con la risoluzione 21 aprile 2008, n. 168/E, consultabile sul sito *internet* all'indirizzo www.agenziaentrate.it.

Tuttavia, si esprime di seguito un parere che non produce gli effetti tipici dell'interpello, ma rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare 18 maggio 2000, n. 99/E.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, le operazioni di credito a medio e lungo termine, in presenza di determinati requisiti, sono assoggettate al pagamento di un'imposta sostitutiva.

In particolare, l'art. 15 dispone l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle Concessioni Governative delle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e di tutti i provvedimenti e le formalità inerenti alle operazioni medesime.

In deroga a tale disposizione gli atti giudiziari relativi alle stesse operazioni sono soggetti al regime ordinario (art. 15, secondo comma). Pertanto, gli atti giudiziari non fruiscono dell'esonero dai tributi sostituiti.

Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è esclusa dall'applicazione dell'imposta sostitutiva. Pertanto, detta sentenza è soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nei modi ordinari (vedi in tal senso anche la risoluzione 21 aprile 2008, n. 168/E).

In conclusione va rilevato che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso, e l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c), della tariffa, parte prima, del testo unico sull'imposta di registro, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota dell'1% agli atti dell'Autorità giudiziaria «di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale».

La base imponibile per la tassazione della sentenza del Tribunale è rappresentata dall'intero credito ammesso allo stato passivo del fallimento.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.